Digitized by Google

5874/19
VAI 1575136 -
Pallat. XLVIII 257

PARALLELO

FRA LA NUOVA ORDINANZA MILITARE

DEI DELITTI, E DELLE PENE,

E le Ordinanze di Spagna degli anni 1728., e 1768.

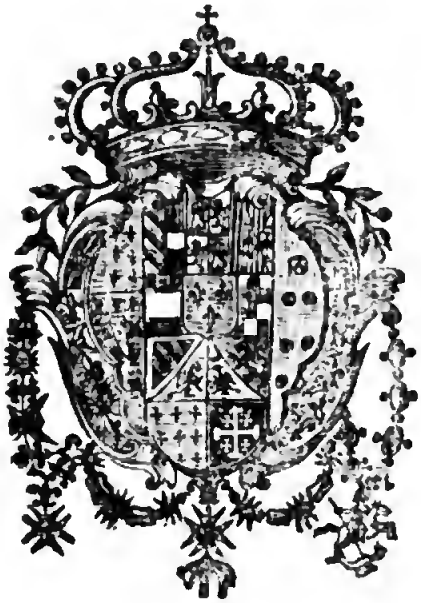

NAPOLI

NELLA STAMPERIA REALE.

MDCCXCIII.

PARALLELO

TRA L'ORDINANZA MILITARE DI SPAGNA DELL'ANNO 1728,

La quale ſta in oſſervanza in queſti Regni;

E la nuova Reale Ordinanza de' 22. Maggio 1789., da pubblicarſi, relativamente ai delitti dei Militari, ed alle pene. E rapporto, che paſſa fra queſta, e l'altra Ordinanza di Spagna del 1768., la quale per altro non è qui oſſervata.

ORDINANZA DI SPAGNA DEL 1728.	ORDINANZA DA PUBBLICARSI.
Dei Diſertori.	
NEl *Tom. I. lib. I. tit. I.* dell' Ordinanza del 1728. ſi preſcrive in generale la pena di morte per la diſerzione. Nell' Ordinanza del 1768. la diſerzione vien punita generalmente colla morte: ma quando ſi tratti di prima, e ſemplice diſerzione in tempo di pace, ſenza circoſtanze aggravanti, le pene ſono più miti.	LA diſerzione viene punita con molta dolcezza; poichè per lo più ſi preſcrive di purgarſi coll'aumento di anni di ſervizio; rare volte colla bacchetta, o altra pena afflittiva di corpo; e non mai colla morte, fuori del caſo che il Soldato in tempo di guerra diſerti, abbandonando la Sentinella, o vada al nemico, e non ritorni nel termine di dieci giorni. Si dà inoltre il campo ai diſertori di ritornare volontariamente fra lo ſpazio di tre meſi in tempo di pace, e di dieci giorni in tempo di guerra; ed in tali caſi vi è ſoltanto la pena dell'aumento di ſervizio.
Dei complotti di diſerzione.	
Nel *Tom. I. lib. II. tit. X. art. XL.* dell' Ordinanza del 1728. ſi dice: » Eſſendo più diſertori, ſi trarranno a ſorte per eſſer paſſati per le Arme; e così progreſſivamente colla ſteſſa regola di proporzione: ma eſſendo uno ſolo il diſertore, o due, ſempre uno ne ſarà paſſato per le Arme: all'incontro eſſendo quattro, o cinque, uno	All'*Artic. VIII.* del *Capitolo XIX.* della *Parte II.* ſi preſcrive: » Se più diſertori dello ſteſſo Reggimento ſiano nel caſo di ſubire la pena capitale, ſi tirerà la ſorte con un dado; e ſe ne faranno morire, uno di due fino a ſei; due di ſette fino a dieci; tre di undici fino a quindici; e così ſucceſſivamente.

uno anche dovrà soffrire la pena suddetta: e vi saranno soggetti due soltanto, se i disertori fossero sette, o otto «.

Nell' Ordinanza del 1768. sul sorteggio dei disertori si prescrive: » che di cinque, uno ne sia passato per le Arme; di dieci, due; di quindici, tre; e così successivamente. Essendo uno, o due, ne morirà uno; essendo tre o quattro, anche ne morirà uno; essendo tredici, o quattordici, ne moriranno due; e così successivamente. Quelli, che restassero liberi dal sorteggio, saranno esclusi dal servizio, e destinati per diece anni al Presidio «.

Quindi all'*Articolo IX.* si dice: » Nel citato caso il capo del complotto della diserzione non dovrà entrare nel beneficio della sorte, ma sarà sempre impiccato «.

Successivamente all'*Articolo X.*: » Quelli, che, dopo tirata la sorte, rimanessero esclusi dalla pena capitale, saranno condannati a venti giri di bacchette di 200. Uomini; e serviranno 20. anni di più del loro ingaggiamento; purchè non fossero colpevoli di furto, o di altro delitto infamante: nel qual caso saranno frustati dall'esecutore di giustizia, e condannati a 15. anni di Galea, o più, ed anche alla morte, a misura della gravezza del delitto.

N O T A.

La pena di morte circa il sorteggio, comminata quì ai disertori, s'intende nel solo tempo di guerra, quando si diserta al nemico, e non si ritorna fra dieci giorni, o si diserta dalla Sentinella.

De' Disertori col beneficio della Chiesa.

Nell' Ordinanza del 1728. *Tom. I. Lib. I. Tit. I. Art. VI.* si legge » che il disertore, che godesse il beneficio della Chiesa, o che per altro motivo fosse assoluto dal Consiglio di Guerra, perderà il biglietto del tempo limitato, e sarà obbligato a servire perpetuamente «.

Al *Cap. XIX. Art. XI.* si dice quanto segue: » Avendo l' esperienza dimostrato il grave danno, che arreca non meno al nostro Reale Servizio, che alla quiete, e tranquillità de' Sudditi l' abuso de' Sacri Asili, che tuttodì si pratica dagl' Individui soggetti al Foro della Guerra in pregiudizio dello Stato, e della Militar disciplina, la quale esige di esser conservata nel dovuto suo vigore: e volendo Noi porre tutto il freno ad un tanto significante disordine; dopo ponderato il parere de' Teologi, il dritto delle Genti, e il dritto Civile, e Cano-

Canonico, ci ſiamo determinati di riſolvere, ed ordinare che tutti gl' Individui del Noſtro Real Eſercito, così di terra, come di mare, e di ogni altro Corpo Militare addetto al Noſtro Real Servizio, e tutt'i dipendenti da eſſo Noſtro Eſercito, ſoggetti al Foro Militare, i quali commetteſſero delitti, godano l' Aſilo in quelle Chieſe ſolamente, e per quei ſoli caſi, che nel Concordato fatto colla Corte Romana ſono eſpreſſi; ma che tale Aſilo debba giovar loro ſoltanto per eſentarli dalla pena della morte, da quella della mutilazione di membra, e dalla pena d'infamia: eſſendo Noſtra Real volontà che, fuori delle indicate tre pene, ſi dia a tutti gl' Individui Militari delinquenti, che avranno preſo l'Aſilo, il gaſtigo dovuto ai loro delitti, ſecondo è ſtato diſpoſto negli anteriori Capitoli, ed Articoli. Perciò la pena dei diſertori eſtratti dal Sacro Aſilo, che doveſſero condannarſi a morte in tempo di guerra, dovrà commutarſi in quella, che per le circoſtanze aggravanti la loro diſerzione ſi ſarebbe ad eſſi data in tempo di pace, purchè non ſia di Galea; nel qual caſo queſta ſi commuterà in Preſidio: e la pena di Galea ſtabilita per la diſerzione, e per altri delitti in tempo di pace, o di guerra, ſi commuterà in altrettanto Preſidio. In ſomma la multa pecuniaria, le privazioni, e caſſazioni d' impiego, e ruolo, gli arreſti, le bacchette, un numero di baſtonate, i ſerri, gli aumenti di tempo di ſervizio, il Preſidio, la Rilegazione, ed altri conſimili gaſtighi non infamanti, ſaranno punizioni, ed obblighi, che, ſecondo le circoſtanze dei commeſſi delitti, dovranno aver luogo nei caſi di godimen-

dimento del Sacro Asilo, a tenore delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza. Se adunque uno, o più Individui delle Nostre Reali Truppe, o che godano il Foro Militare, rifuggissero in Chiesa per qualche commesso delitto, ordiniamo che dai Comandanti delle Truppe, o dai Governatori dei luoghi, dove non esistesse Truppa, si disponga con ogni decenza l'estrazione dei rei dal luogo dell' Asilo con certificazione dei Parrochi, ed in mancanza di essi, della persona Ecclesiastica più in dignità, e che figuri il Superiore di quella Chiesa; onde possa costare essere quei tali rei estratti dal Sacro Asilo, per potersene poi tener conto, per quanto riguardi al Concordato, nell' esame del delitto, e nella condanna dei delinquenti. Ed acciocchè sia nota a tutti gl' Individui Militari questa Nostra Real determinazione, non meno che tutte le pene prescritte pe' diversi delitti, Ordiniamo ai Comandanti dei Corpi delle Nostre Reali Truppe che nei due primi giorni di ogni mese facciano leggere dagli Ufiziali Subalterni, in presenza dei proprj Capitani, nei Quartieri delle rispettive Compagnie, o dei rispettivi Squadroni, ai Bassi-Ufiziali, e Soldati quanto sopra i delitti, e le pene, e sul godimento del Sacro Asilo è stato disposto.

Di altri casi di Diserzione.

Nel *Tom. I. lib. II. Titolo XIV.* dall' articolo 1. fino all' 11. si parla dei varj casi di diserzione, e del modo di arrestare i Disertori; e quasi sempre vi è prescritta la pena della morte. Nell' Ordinanza del 1768 vi è lo stesso con qualche specificazione maggiore.

Dei Disertori, e Complici, e del modo di arrestarli se ne parla diffusamente ne' *Cap. XVI. XVII. XVIII. XIX., e XXI.* Le pene, che vi si prescrivono, non sono mai di morte, fuorichè in tempo di guerra, quando si diserta al nemico, o dalla Sentinella, e non si ritorna fra diece giorni.

De-

Delitto di Piazze Suppoſte.

Nell' Ordinanza del 1728. ſi preſcrive la privazione dell' Impiego per gli Ufiziali, e la fruſta per gli altri. *Tom. I. Lib. I. Tit. I.* Nella medeſima Ordinanza al *Tit. XV. Art. I.* e *II.* ſi legge così: » Gli Ufiziali, che mettono piazze ſuppoſte, ſaranno privati d' Impiego: quelli, che ſervono per piazze ſuppoſte, ſaranno fruſtati per mano del Boja: ed i ſoldati, che le ſcoprono, avranno la licenza, e 30 pezzi, ſe ſono di Fanteria, e cinquanta ſe ſono di Cavalleria..

Quindi all' *Art. III.* » Se la piazza ſuppoſta ſia per Cavalli, gli Ufiziali colpevoli ſaranno privati d' Impiego: e 'l ſoldato, che ciò denuncia, avrà la ſua licenza, il Cavallo denunciato, e diece doppie..

Succeſſivamente all' *Art. IV.* » Gli Ufiziali, ch' eſentano dal ſervizio i Soldati, ſaranno privati d' Impiego: ed i Soldati eſentati, ſaranno riputati piazze ſuppoſte.

Finalmente all' *Art. V.* » Gli Ufiziali, che ſi ſerviranno dei ſoldati per aſſiſtenti, o ſervitori, ſaranno privati d' Impiego, con dover pagare ſul loro ſoldo non eſatto l'importo dell'avere dei Soldati per lo tempo che queſti hanno ſervito in detta forma; ed i medeſimi Soldati ſaranno fruſtati per mano del Boja..

Al *Cap. III. Art. XX.* della nuova Ordinanza ſi dice quanto ſegue: » Qualunque Comandante di Corpo, o di Diſtaccamento, ſe ordina, o conſente che nel Corpo, o Diſtaccamento di ſuo comando ſia paſſato in riviſta di Commiſſario, o in altra riviſta producente paga un Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale, o Soldato, ſenza eſſere effettivamente accettato, arrolato, o ingaggiato in tale Truppa; ſarà poſto, e tenuto in Caſtello per lo tempo corriſpondente alle circoſtanze; e ſarà ſoſpeſo del ſuo Comando, o anche privato d' Impiego, ſe il caſo lo richiede: e l' Ufiziale complice ſoffrirà il Caſtello, la ſoſpenſione, ed anche la privazione dell' Impiego, occorrendo..

Nell' *Art. XXI.* » Saranno puniti colle pene indicate nel precedente Articolo i Comandanti di Truppe, o di Diſtaccamenti di Cavalleria, e gli altri Ufiziali, che o faceſſero paſſar riviſta, o dare il foraggio a Noſtre ſpeſe a Cavalli, che non foſſero del detto Corpo: ed anche quegli Ufiziali di Cavalleria, e di Fanteria, i quali prendeſſero, o ſi faceſſero pagare il foraggio a Noſtro conto per cavalli, che non aveſſero.

All' *Articolo XXII.*: » Non ſi potranno preſentare nelle riviſte di Commiſſario degli Squadroni della Cavalleria, ed in ogni altra occaſione Cavalli, che apparteneſſero al Capitano, ed agli Ufiziali, o che foſſero ſtati preſtati da qualche altra perſona: nè ſi potranno ſotto alcun preteſto introdurre Cavalli, appartenenti agli Squadroni, nell' equipaggio particolare di alcun Ufiziale, o di altro qualunque; poichè ſaranno caſtigati colle

pene

pene dette nell'Articolo XX. quegli Ufiziali, che commetteſſero, tolleraſſero, o permetteſſero tali abuſi «.

All'*Art. XXIII.*: » Sotto le ſteſſe pene annunciate nell'*Art. XX.*, non potrà alcun Comandante di Corpo, o di Diſtaccamento ammettere nella Truppa di ſuo comando Soldato, o Baſſo-Ufiziale, che non faccia il ſuo ſervizio, o non ſia impiegato come operajo pel ſervizio del Reggimento: nè permetterà che i ſervitori ſuoi, o di altri ſiano impiegati come Soldati; nè che alcuno adoperi Soldati per ſervitori, ſalvo nei caſi, nei quali le Noſtre Ordinanze potranno permetterlo in appreſſo.

Al *Cap. XIII. Art. XVIII.* » Quel Soldato, che ſi laſciaſſe indurre ſotto qualunque pretesto, o promeſſa a paſſare in riviſta in un Corpo, dove non foſſe ingaggiato, ſarà condannato a dieci giri di bacchette per 200. Uomini, ed obbligato a ſervire otto anni di più del ſuo ingaggiamento nel Reggimento, nel quale trovaſi veramente ingaggiato.

Delitti d'infubordinazione.

Nell'Ordinanza del 1728. al *Tit. V. Art. XVIII.* ſi preſcrive: » Che ſe qualunque Ufiziale ripugnaſſe di ubbidire gli ordini del Colonnello, o del Tenente-Colonnello del proprio Reggimento, o di un Capitano Comandante in luogo di eſſi; tali Superiori avranno la facoltà di ſoſpenderlo, ed arreſtarlo.

Nella *Parte II.* al *Cap. II. Art. I.* ſi ordina: » che ogni Ufiziale, di qualſivoglia grado, dovrà ſubito ubbidire gli ordini di colui, ſotto il comando del quale ſi troverà, non ſolo in quel che può direttamente intereſſare il Noſtro Real Servizio, ma ancora in tutto ciò che può riguardare alla iſtruzione, al buon ordine, ed alla generale, o particolare polizia, che ſarà ſtata introdotta nella Guernigione, nel Quartiere, nel Campo, nel Reggimento, o nel Corpo ove ſi trova; come altresì in quel che ha rapporto al buon eſempio, al quale ſono

no tenuti fra esso loro gli Ufiziali, e che per proprio dovere sono obbligati di dare al Soldato.

All' *Art. II.* del suddetto Capitolo » E' Nostra Reale Intenzione che qualsivoglia Ufiziale, subordinato ad un altro, sia tenuto ubbidirlo anche nei divieti delle cose falsamente finora riputate arbitrarie; come sarebbero, per le spese superflue, onde ne potessero nascere dei disordini; il prezzo più, o meno esorbitante degli Alberghi; la pigione della Casa eccedente le proprie forze; le spese relative ai pubblici divertimenti; la frequentazione delle particolari conversazioni, quando siano di quelle indecenti; ed in fine generalmente qualsivoglia oggetto, che possa interessare l'ordine generale, o la particolare condotta di ciascheduno Ufiziale. La pena per quelli, che ricuseranno sottoporsi a quanto loro venga ordinato per questo riguardo dai proprj Superiori, sarà (secondo le circostanze più, o meno aggravanti) dell'arresto, o del Castello per più, o meno tempo; di essere dichiarati incapaci di avanzamento; ed anche di esser privati del loro Impiego, dopo essersene dato conto a Noi dal Ministro della Guerra, a cui i Superiori competenti col regolar cammino della subordinazione avessero dato parte di quanto sarà avvenuto, e degli espedienti presi da' medesimi.

In proposito dell' ubbidienza degli Ufiziali inferiori verso i Superiori può leggersi tutto il suddetto lungo *Capitolo II.*, che tratta della subordinazione, e dove sono espressi varj casi; cioè Ufiziali con licenza risponsabili di loro condotta ai proprj Colonnelli sotto pena di Castello, e talvolta di cassazione; pene di arresto, o di Castello, o di privazione d' Impiego, o

Segue il *Titolo V. Artic. XXVI.* » Qualſivoglia Ufiziale Comandante di un Diſtaccamento avrà l' autorità di ſoſpendere, ed arreſtare gli Ufiziali del Diſtaccamento medeſimo; con dar poi conto ai Superiori delle ragioni, che l' obbligarono a ciò fare: e la Truppa da lui comandata eſeguirà a tal effetto gli ordini, che le darà eſſo Comandante.

di più ſevero gaſtigo, ſecondo le circoſtanze, contro gli Ufiziali, che per negligenza, leggerezza, o difetto di attività non eſeguiſſero puntualmente gli ordini de' Superiori in materia di ſervizio; pene di caſſazione, ed anche talvolta con infamia, ed inoltre di dieci o più anni di Caſtello contro gli Ufiziali, che commetteſſero le dette mancanze per malizia, e ſpirito di ſollevazione; pene di Caſtello, o di caſſazione anche con infamia, o di maggior gaſtigo, ſecondo i caſi, contro gli Ufiziali, ch' eſeguiſſero il primo ordine, dopo ricevutone un ſecondo diverſo, o che in altro modo mancaſſero nell' eſecuzione degli ordini; ed altre preſcrizioni circa la diſubbidienza degli Ufiziali agli ordini de' Superiori in materia di ſervizio.

Al *Cap. XIX.* della *Parte I. Art. XX.* ſi dice: » Un Ufiziale, che non ſarà Capo di un Corpo, ma che lo comanderà, o ch' eſſendo diſtaccato comandaſſe cento Uomini, o più di eſſi, potrà ſoſpendere dall'eſercizio un Baſſo-Ufiziale, e potrà ordinare diece giri di bacchette, eſeguiti da cento Uomini, o meno del ſuo Diſtaccamento: ed anche potrà far eſeguire le altre pene minori determinate nel particolare Regolamento.

Nel medeſimo Capitolo all' *Artic. XXIII.* ſi preſcrive » che qualſivoglia Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale, che pel ſuo grado, o per la ſua antichità abbia il dritto di comandare ad un altro, avrà parimente quello di ordinargli l'arreſto; e, ſe il colpevole è un Baſſo-Ufiziale, o Soldato, potrà mandarlo prigione: dovrà dar però ſubito parte di tutto al ſuo Superiore immediato.

In tutto queſto *Cap. XIX.* ſi parla dell'

Segue il *Tit. V. Art. XXX.* » In occasione di disputе fra i Comandanti di Corpi interi, o di Distaccamenti; se alcuno di essi desse motivo di animare la propria Truppa ad operare offensivamente contro quella dell' altro Comandante, proibiamo agli Ufiziali, e Soldati, a quello subordinati, di ubbidirlo, sotto pena di essere decimati: ed al Comandante, se avrà operato offensivamente, imponiamo la pena della vita.

Al *Tit. X. art. III.* Si proibisce agli Ufiziali di maltrattare, o ingiuriare i Sergenti, sotto pena di essere sospesi d' Impiego; non dovendo nè bastonarli, nè gravarli di parole, affinchè i Soldati abbiano rispetto per essi. Potranno però metterli in prigione, se avranno mancato: e se la mancanza fosse grave, o la condotta di un Sergente fosse cattiva, il Comandante del Corpo potrà ordinare al Maggiore che lo faccia privar d'Impiego nel circolo dei Sergenti, e l'obblighi a servire da ultimo Soldato della Compagnia. Ma nei delitti capitali, i Sergenti saranno giudicati dal Consiglio di Guerra, e soggetti alle stesse pene dei Soldati.

Nelle Ordinanze del 1768 si fa la stessa proibizione.

dell' autorità dei Comandanti delle Truppe, e dei particolari Ufiziali.

Nel *Cap. II. Parte II.* agli *Art. VIII. IX. e XXX.* si prescrive che gli Ufiziali subordinati ad un Comandante possano ricusare di ubbidirne gli ordini, quando questi fossero evidentemente contrarj alla sicurezza dell' Esercito, o tendessero al tumulto: si ordina il gastigo pe' Comandanti, che mettono in pericolo la Truppa per malizia: e per qualunque Ufiziale, che suscita sollevazione, le pene sono di cassazione, o degradazione, o anche di morte, secondo la gravità del caso; e vi è anche la lunga prigionia.

Nella *Parte II. del Cap. IV. art. XVI.* si dice: » che ogni violenza commessa dagli Ufiziali verso i Bassi-Ufiziali, o Soldati, e contro qualsisia persona, anche della classe la più inferiore del popolo, sarà punita secondo le circostanze. Ivi all' *Art. XVII.* si prescrive: » che l' Ufiziale, che trasportato dalla vivacità profferisse ingiurie disonoranti contro un Basso-Ufiziale, o Soldato del proprio, o di altro Reggimento, o Corpo senza essere stato eccitato a ciò fare da qualche resistenza ostinata, o risposta insolente del Basso-Ufiziale, o Soldato; sarà tenuto, se l' offeso lo richiede, di fargli pubblicamente delle scuse in presenza del Comandante del Corpo, della Brigata, o della Piazza. Quell' Ufiziale poi, che avesse colpito un Basso-Ufiziale col bastone, o un Soldato colla mano, o col piede, anche in caso di meritato gastigo, non solamente ne farà le scuse al Basso-Ufiziale, o Soldato; ma ancora sarà messo in arresto per otto giorni, ed inoltre ristretto in Castello, se le circostanze lo richiedono.

Nell' Ordinanza del 1728. *Tom. I. lib. II. Tit. XI.* ſi legge all'*Articolo I.* » I ſoldati, ſotto pena di morte, devono ubbidire agli Ufiziali, Mareſcialli de Logis, e Sergenti del proprio Reggimento, ed anche degli altri Reggimenti dell' Eſercito in materia del Real ſervizio.

Ivi all'*Art. II.*: » In campagna, ed in guernigione debbono ubbidire a tutti gli Ufiziali di eſſa, o dell' Eſercito in coſe di Real ſervizio, ſotto

Nell' iſteſſa *Parte II.* al *Capitolo VIII. Art. I.* ſi ordina: » che i delitti dei Baſſi-Ufiziali, dovendo eſſere per neceſſità della ſteſſa natura di quelli degli Ufiziali, o dei Soldati, ſaranno puniti nell' iſteſſo modo; con queſta differenza che quando un Baſſo-Ufiziale comanderà Poſto, o Truppa, o quando eſerciterà autorità ſopra un ſuo inferiore, le ſue traſgreſſioni ſaranno riguardate come quelle di un Ufiziale, e caſtigate colla proporzione che, ſe l'Ordinanza preſcriveſſe arreſti, o Caſtello per un Ufiziale, il Baſſo-Ufiziale ſia punito colla ſoſpenſione del ſuo Impiego, o colla caſſazione; e dove l' Ordinanza pronunciaſſe per l' Ufiziale privazione d' Impiego, caſſazione ſemplice, caſſazione con infamia, o pena capitale, s' intenda pel Baſſo-Ufiziale caſſazione con più, o meno giri di bacchette, marca col ferro rovente, indicante il genere del commeſſo delitto, Preſidio, o Galea per più, o meno tempo, e morte, anche con eſacerbazione di pena, ſe occorrerà: oſſervandoſi che ſe la ſteſſa ſpecie di pena ſia più dura pei Baſſi-Ufiziali che per gli Ufiziali, dipende dal conſiderarſi che la privazione dei vantaggi della naſcita, e dell' Impiego è già una ſeveriſſima vendetta pei ſecondi.

Al *Cap. XI. Art. I.* ſi dice: » Qualunque Soldato, ſotto pena della vita, ſarà obbligato di ubbidire a tutti gli Ufiziali, e Baſſi-Ufiziali del Noſtro Eſercito in materia di Real Servizio, quando ſi ritrovi in attual ſervizio co' medeſimi: ma fuori dell' attuale ſervizio, ſarà obbligato di ubbidir loro, ſotto pena di dieci giri di bacchette per 100. Uomini; e ſe i diſubbiditi ſono del proprio Corpo, ſotto pena doppia: nella intelligen-

za

to la ſteſſa pena di morte.

Ivi all' *Art. III.* : » Anche ſotto pena di morte debbono ubbidire ai Brigadieri, o Caporali di altri Reggimenti, quando ſoſſero comandati, o di guardia con eſſi.

Ivi all' *Art. V.* » Il Soldato, che maltratterà realmente il Caporale, o Brigadiere della ſua Compagnia, o quello, che lo ſtaſſe comandando in funzione, ſarà punito di morte.

Ivi all' *Art. VI.* » Il Soldato, che maltrattaſſe realmente i Mareſcialli de Logis, o Sergenti di qualunque Reggimento dell' Eſercito, ſoffrirà la morte.

Ivi all' *Art. VII.* » Il Soldato, che maltrattaſſe qualunque Ufiziale dell' Eſercito, ſarà punito di morte.

Ivi all' *Art. VIII.* : » Il Soldato, che nell' atto di venire impedito a commettere diſordine, o in atto di eſſer fatto arreſtare dagli Ufiziali ſi diſponeſſe alla diſeſa contro de' medeſimi, anche ponendo ſolamente mano all' arme, ſarà punito di morte.

Lo ſteſſo ſi preſcrive nell' Ordinanza del 1768.

In detta Ordinanza del 1768. ſtanno più ſpecificati i caſi della diſubbidienza dei Soldati in materia di ſervizio; e ſi ſpiegano ancora le diſubbidienze dei Caporali, e Sergenti: ma vi è ſempre la pena di morte, ſpecialmente ſe ſi ſta in fazione.

Nella medeſima Ordinanza del 1768. vi è pure la pena di morte pe' delitti citati ne' due ſopraddetti Articoli n. VI. e VII.; ſe non che ſi fa la diſtinzione quando i Soldati ſtanno in attual ſervizio co' proprj Caporali, o con Caporali di altri Reggimenti, o coi Sergenti proprj, o con quelli di altri Reggimenti, e quando non iſtanno di ſervizio con queſti: nel primo caſo vi è la morte

za che in tutti gli accennati caſi debbano i ſuddetti Ufiziali, e Baſſi-Ufiziali indiſpenſabilmente eſſer veſtiti di Uniforme. Che ſe la diſubbidienza fuori di ſervizio accadeſſe in tempo di guerra, allora la pena ſarà di venti giri di bacchette per 200 Uomini.

Ivi all' *Art. III.* : » Il Soldato, che batterà un Baſſo-Ufiziale del ſuo Reggimento, o delle altre Truppe del Quartiere, o della Guernigione, eſſendo di guardia, o di attual ſervizio inſieme, avrà la pena di morte. Fuori del caſo dell' attual ſervizio, quel Soldato, che batterà un Baſſo-Ufiziale del proprio Reggimento, o di un altro Corpo, o che impugnerà la ſpada, o altra arma contro di lui; ſarà condannato a venti giri di bacchette di 200 Uomini, e mandato in Preſidio per più, o meno tempo, ſecondo le circoſtanze del delitto.

Ivi all' *Art. II.* : » Tutti i' Baſſi-Ufiziali, o Soldati, che metteſſero mano alle arme contro gl' Individui dell'Eſercito, veſtiti in Uniforme, i quali ſiano Ufiziali, o conſiderati come tali; che maltrattaſſero, batteſſero, o feriſſero i medeſimi in qualunque modo; o che gli minacciaſſero accoſtando la mano alla guardia della Sciabla, Bajonetta, o di altra Arma, o facendo atto di appuntare il Fucile, o ferire colle indicate arme; ſaranno impiccati, col ſucceſſivo troncamento della mano, ancorchè gli accennati inſulti ſoſſero accaduti dopo di eſſer gl' inſultanti ſtati maltrattati, o baſtonati da' detti Individui.

Indi al *Cap. XII. Art. XVI.* » Que[illegible] Soldato, ch' eſſendo reo di delitto ſi diſenderà colle arme alla mano contro un Ufiziale, Baſſo-Ufiziale, o

di-

ma la pena di morte per chi riceve la muta da altri.

Al *Tit. V. Art. VII.*: » Le Sentinelle, le quali abbandoneranno il loro posto senza ordine del Caporale, da cui vi furono messe; o, vedendo scalare muraglia della Piazza, non isparassero il Fucile, o non dessero parte; saranno condannate a morte.

La stessa pena di morte si prescrive nell' Ordinanza del 1768.

Al *Tit. V. Art. VIII.* »Se una Sentinella si trovasse dormendo, o che non faccia esattamente il suo dovere; sarà posta in carcere subito che si muti, e passata per le bacchette: ma se la mancanza procedesse da mala volontà, sarà punita di morte.

Nell' Ordinanza del 1768. per la Sentinella addormentata vi è la pena di due giri di bacchette per 200 Uomini, e del destino alle opere pubbliche pel rimanente tempo del suo impegno. Ma se la Sentinella fumasse, si sedesse, lasciasse le armi, o si distraesse, travagliando; soffrirà la pena di venticinque bastonate, e di due mesi di prigione, pagando il suo servizio.

All' *Art. VIII.* del *tit. I.* si trova: » I Capitani di Ronda nelle Piazze, se in vece di tirare la sorte circa l' ora della Ronda, volessero sceglierla, o mutare quella caduta in sorte, saranno posti in prigione per quindici giorni, e privati del soldo a beneficio degli Spedali della Guernigione.

L' *Art. XX.* tratta del gastigo per chi muta le Ronde.

Nel *Tit. X.* l' *Art. III.* tratta del gastigo per gli Ufiziali, che stando di guardia se ne allontanano. L' *Art. VIII.* vieta agli Ufiziali di guardia alle Porte, ed agli Ufiziali delle Piazze l' esazione sopra i generi, ch' entrasi tratti di diserzione; nel qual caso si osserverà la legge dei Disertori.

Circa lo scalo delle muraglie, dei Fossi, e delle Palizzate, vi è la pena di venti giri di bacchette per 100 Uomini in tempo di pace, e la pena di morte in tempo di guerra.

Al *Cap. X. Art. V.* circa il dormire in Sentinella, vi è la pena di 15 giri di bacchette per 200 Uomini: ma se si sta in Campagna, o in una Piazza assediata, vi è la morte.

Ivi all' *Art. III.*: » Ogni Soldato, che non osserverà puntualmente la sua Consegna, essendo di Sent' .lla, sarà punito con diece giri di bacchette di 100. Uomini: se poi avesse fatto ciò per viltà, o malizia, ne soffrirà venti giri per 200. Uomini: ma se ne fosse risultato, o potesse risultare qualche danno per la sicurezza della Piazza, o dell' Esercito, sarà condannato a morte.

Delle Ronde se ne parla diffusamente nell' Ordinanza di Piazza.

Delle mancanze accennate di contro se ne tratta nelle Ordinanze di Piazza; oltrechè possono riferirsi a taluni articoli di questa Ordinanza penale, i quali parlano delle pene da darsi agli Ufiziali, che in varie guise non adempiono il dovere, o ritraggono ingiusti profitti.

Al

trano, o escono dalle Piazze. E nel *Tit.XIV. Art.I.* si minaccia la privazione dell'Impiego agli Usiziali Maggiori delle Piazze, i quali non distruggeranno i Giardini, e gli alberi fatti piantare da loro nel distretto, e nelle Fortificazioni delle Piazze.

Nel *Tit.X. Art.V.*: » I Soldati di guardia, i quali se ne allontanassero senza licenza del Capo di essa, passeranno tre volte per le bacchette di tutta la guardia, che subentra nel giorno seguente.

Al *Tit.XIV. Art.III.*: » I Soldati di guernigione in una Piazza, i quali svellessero travi dalle Palizzate, saranno condannati a cinque anni di Galea; e se lo facessero stando di guardia, alla Galea in vita.

Al *Tit. XXII. Art.I.* si proibiscono i giuochi vietati, e si minaccia gastigo ai Soldati, che nel giuoco commettessero inganno.

Tit.XIII. Art.XVI.: » Il Soldato, che nel giuoco fa inganni, sarà punito corporalmente.

Al *Cap.X. Art.XI. XII.* Per l'allontanamento de' Soldati dal Posto senza licenza, vi è la pena di 10. giri di Bacchette per 100. Uomini: ma se quello degenera in diserzione, allora si seguirà la legge dei disertori: se in detto allontanamento si aggiunge che il Soldato siasi levata la Bandoliera, o altra marca del suo Servizio, la Bacchetta sarà di 20. giri.

Al *Cap. XIII. Art. XV.* si dice » Qualunque soldato, il quale, non essendo di Guardia, danneggiasse le Fortificazioni di una Piazza, e svellesse, o portasse via qualche Palizzata, sarà punito con più, o meno giri di bacchette, secondo le circostanze lo richieggono; e se fosse di Guardia, e commettesse lo stesso danno, o permettesse che altri lo faccia, sarà condannato al Presidio per più, o meno tempo, a proporzione delle circostanze, dopo di aver sofferto diece giri di bacchette per 100 Uomini.

Al *Cap.V. Art.III.* Si ordina che gli Usiziali, che giocano a giuochi di azzardo, o a giuochi di società in grosse somme, staranno un mese in Castello la prima volta, e sei mesi la seconda; ma saranno privati d'impiego la terza. Ciò s'intende quando sono sorpresi nel giuoco.

Al *Cap.XIV. Art.I.* Si legge » Proibiamo espressamente ai Soldati delle Nostre Truppe qualsisia giuoco per danajo, vestiario, o altre cose, che hanno

Nel *Lib. IV. Tit. I. Art. II.* ſi ordina che i Colonnelli, o Comandanti de' Corpi, ed il Maggiore, i quali faceſſero veſtire la Truppa di panni diverſi dagli ſtabiliti, ſiano ſoſpeſi d' Impiego: e ſe tal mancanza ſi faceſſe da Ufiziali per ſe, o per le Compagnie di loro comando, ſaranno i medeſimi privati d' Impiego.

Al *Lib. IV. Tit. IV. Art. XVI.* » Se in tempo di Riviſta d' Iſpezione il Soldato, che ſi è lagnato dei torti ricevuti, venga maltrattato dall'Ufiziale querelato; ſarà coſtui ſoſpeſo delle ſue funzioni, ed obbligato a dare 50. pezzi al Soldato, il quale avrà ancora la ſua licenza.

Al *Lib. IV. Tit. IV. Art. XXVII.* » I Capitani, che con qualche pretesto faceſſero delle ritenzioni ſulla paga dei Soldati, dovranno reſtituire il ritenuto, e ſaranno ſoſpeſi delle loro funzioni.

no un prezzo qualunque, ancorchè non foſſe giuoco di azzardo; ſotto pena di ſevero gaſtigo proporzionato alle circoſtanze, ed alla reiterazione del fallo: e vogliamo che i protettori dei giuochi, volgarmente detti *Capi-Camorriſti*, ſoffrano la pena di 10. giri di Bacchette per 200. Uomini.

Della materia dei Veſtiarj ſe ne tratta nella nuova Ordinanza dei Veſtiarj: oltre che oggi è diverſa l' economia su tale aſſunto da quello ch' era per l' avanti.

Al *Cap. IV. Art. XVI.* » Ogni violenza commeſſa dagli Ufiziali verſo i Baſſi-Ufiziali, o Soldati, e contro qualſiſia perſona, anche della claſſe la più inferiore del Popolo, ſarà punita, ſecondo le circoſtanze.

Ivi all' *Art. XVII.* ſi ordina che l' Ufiziale, il quale ingiuriaſſe, o maltrattaſſe col baſtone un Baſſo-Ufiziale, o con la mano, o col piede un Soldato, debba far loro le ſcuſe; e talvolta ſoffrire l'arreſto, o il Caſtello ſecondo le circoſtanze.

Al *Cap. III. Art. XXIV.* » Quel Comandante di Corpo, il quale ſoffrirà che ſi faccia torto al Soldato nella paga, o nell' avere, di qualunque genere queſto ſia, ſenz' apporvi rimedio, nè produrne le ſue lagnanze a chi ſpetta; ſarà ſoſpeſo del Comando, riſtretto in Caſtello, ed anche caſſato, ſe la ſua negligenza, o connivenza foſſe durata lungo tempo. Quell' Ufiziale poi, che per ſuo profitto ſi riterrà il Rancio, il pane, parte del Veſtiario, o altro ſpettante al Soldato; ſarà caſſato

Nel *Tom. I. Lib. II. Tit. XI.* all' *Art. IX.* dell' Ordinanza del 1728. ſi preſcrive che il Soldato, che laſcia fuggire, o occulta un altro Soldato delinquente, richieſto dal Comandante del Corpo, ſarà caſtigato in vece del fuggitivo.

Nell' Ordinanza del 1768. ſi ſtabiliſce la regola generale pe' complici nei delitti, e per coloro, che non gl' impediſcono. La pena è ſecondo la circoſtanza. Vi è anche riportato il ſuddetto *Art. IX.*

Nel *Tit. XII.* del ſuddetto *Tom.* del 1728. all' *Art. IV.* ſi preſcrive che chi foſſe convinto di aſſiſtenza in un delitto, o di non averlo impedito nel vederlo commettere, ſarà caſtigato corporalmente.

Nel *Tit. XI.* del *Tom. I. Lib. II. Art. X.* ſi dice: » il Soldato, il quale fa oltraggio, o ſguaina la ſpada contro di un altro Soldato, che ſta di guardia, all' ordine, o in funzione, paſſerà per le armi.

Nell' Ordinanza del 1768. ſi puniſce colla morte l' inſulto fatto dai Soldati, e Paeſani alle Sentinelle, ed alle Salvaguardie.

(precedente il rimborſo dell'ingiuſto profitto) e, ſecondo le circoſtanze, anche con infamia, e colla condanna di 10., o più anni di Caſtello.

Al *Cap. XIV. Art. IX.* ſi dice: » Niun Soldato ricetterà, faciliterà nella fuga, naſconderà aſtutamente, e di propria ſcienza, o difenderà apertamente, e con violenza un reo, per non farlo arreſtare, il quale ſia contravvenuto a qualcheduno degli Articoli della preſente Ordinanza; ſotto pena, ſe il Reo è fuggito, dello ſteſſo gaſtigo dovuto al fuggitivo, e s'è ſtato arreſtato, di più, o meno giri di bacchette, o anche del Preſidio, o della Galea, ſecondo le circoſtanze.

Al *Cap. IV. Art. XIX.*: » Gli Ufiziali, Baſſi-Ufiziali, Soldati, e tutti quelli ſoggetti al Foro Militare per natura, o per accidente, i quali foſſero correi, aſſiſtenti, fautori, iſtigatori, ed in generale complici per qualunque titolo nei delitti, che ſi deſcrivono in queſta Ordinanza; ſoffriranno la ſteſſa pena dei rei principali, o minore, a proporzione della maggiore, o minor parte avuta nei delitti medeſimi, e ſecondo le diverſe limitazioni fatte in tale Ordinanza.

Al *Cap. XII. Art. IV.*: » Il Soldato, che con arme di qualunque ſorta, o con colpi di mani, baſtone, o ſaſſi inſultaſſe un altro Soldato, il quale ſtia in Sentinella, Salvaguardia, Fazione, o Vedetta, ſarà paſſato per le armi: ſe tale inſulto ſi faceſſe da un paeſano, ſarà coſtui condannato a 25. anni di Galea dal Giudice Militare dell' inſultato: ma ſe ſi faceſſe da un Baſſo-Ufiziale, comandante il Poſto, a cui appartiene la Sentinella, o eſeguendo ivi le funzioni dell' attuale ſua incumben-

za;

Al *Tit. XI.* del *Tom. I.. Lib. II. Art. II.* ſi legge: » Al Soldato, che mette mano all' Arme dentro il Paeſe, nella Piazza di Guardia, o nei Quartieri, ſarà tagliata la mano.

Nelle Ordinanze del 1768. ſi preſcrive la ſteſſa pena; ma ſi ſpecifica il luogo, cioè in preſenza della Guardia, dentro il Quartiere, o avanti ad un Corpo di Truppa armata.

Ivi all' *Art. XII.*: » I Soldati, che aveſſero cacciato le Spade per duellare, ſe veniſſero comandati da un Ufiziale a ſepararſi, dovranno farlo ſubito, ſotto pena di paſſare per le armi.

All'*Art.XIII.*, e *XIV.* del Titolo antecedente ſi legge: » Il Soldato, che in una briga chiamaſſe in ajuto una Nazione, un Reggimento, o una Compagnia, ſarà paſſato per le armi; ed anche quello, che chiamaſſe altri Soldati in una riſſa; ed i medeſimi ſe vi acconſentiſſero.

Lo ſteſſo ſi preſcrive nell' Ordinanza del 1768.

All' *Art. XV.* dell' antecedente titolo: za; il Baſſo-Ufiziale ſarà caſſato, ancorchè l' aveſſe fatto, traſportato da zelo pel Real Servizio.

Al *Cap. XII. Art. I.*: » Il Soldato, che metterà mano alle arme per offendere, inſultare, o intimorire altri, ſarà caſtigato con più, o meno giri di bacchette, ed anche col Preſidio, a tenore delle circoſtanze del fatto, e del luogo.

Al *Cap. XI. Art. IV.* » Se ſtando due Soldati colle armi alla mano per batterſi ſopravveniſſe qualunque Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale, o Soldato (veſtiti in Uniforme) ed ordinaſſe loro in nome Noſtro di ſepararſi; dovranno eſſi all' iſtante ubbidire ſenza tirare alcun altro colpo, ſotto pena di diece giri di bacchette per 200. Uomini al traſgreſſore: ma ſe dall'attacco, dopo l'ordine della ſeparazione non ubbidito, ne riſultaſſe in quell'atto ferita di uno, o di ambedue i combattenti, il feritore, o i feritori ſaranno condannati a dieci anni di Preſidio.

Al *Cap. X.* *Art. XXII.*: » Il Soldato, che, impegnato in qualche briga, attacco, o in altra ſimil quiſtione, chiamaſſe in ſuo ajuto quelli della ſua Nazione, del ſuo Reggimento, o della ſua Compagnia, o formaſſe un radunamento di perſone; ſarà condannato a paſſare per le armi.

Ivi all'*Art.XIX.* ſi ſtabiliſce la pena di morte pe' Soldati, che chiamano altri all' unione di ammutinamento, e per quelli, che ubbidiſcono a tale chiamata.

Al *Cap. XII. Art. VI.*: » Il Soldato

tolo: » Il Soldato, che con premeditazione, con vantaggio, o con tradimento ferisse, o uccidesse alcuno nella Guernigione, nell' Esercito, o nella Marcia, sarà punito di morte.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce la morte contro colui, che a caso pensato uccidesse, o gravemente ferisse un altro; e si aggiugne la pena dello squartamento per coloro, che rubano, ed uccidono nello stesso atto.

All' *Art. II. del Tit. XII. Tom. I. Lib. II.* si trova » Se un Distaccamento, spedito all'arresto dei rei, li facesse fuggire per malizia, o codardia; i Soldati colpevoli di tal fuga tireranno la sorte per passare per le armi nel numero corrispondente al caso. E se l'Usiziale Comandante del Distaccamento non avesse fatto il proprio dovere per dissimulazione, o codardia, sarà privato d'Impiego, e dichiarato inabile a prendere le armi.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce pe' Soldati l'istessa pena, che si doveva a' fuggitivi; e per gli Usiziali la privazione d'Impiego.

Ivi all' *Art. III.*: » Se una Guardia, a cui siasi consegnato un reo, lo faccia fuggire; l'Usizial Comandante di dato, che commettesse omicidio volontario, o con premeditazione, sarà impiccato: e se lo commettesse a tradimento, o con vantaggio, o con prodizione, o con furto, o commettesse assassinio, o uccidesse taluno con veleno, o induceſſe altri ad eseguire tali delitti; sarà impiccato con esacerbazione di pena. Se poi le ferite fatte nei suddetti casi, ed il veleno propinato non producessero morte negli offesi, allora il Soldato reo sarà condannato alla Galea in vita.

NOTA.

In questo Capitolo vi sono altri articoli relativi a tutta la teoria degli omicidj, e dalle ferite, commessi in rissa con arme proibite, o non proibite: delitti assai frequenti, e dei quali le antiche Ordinanze non hanno trattato.

Art. XXIX. del *Cap. X.* » Se Pattuglia, Distaccamento, o altra porzione di Truppa, incaricata di arrestare Disertori, o altri delinquenti, agisse con patente negligenza, o con malizia, o presi i rei li facesse fuggire; il Comandante della Partita non giustificando la sua condotta, s' è Usiziale, sarà privato d' Impiego, e condannato a tre anni di Castello; e s'è Basso-Usiziale, sarà cassato, e soffrirà 20. giri di bacchette di 200. Uomini, e tre, o più anni di Presidio, o di Galea, a tenore dell' importanza dei fuggitivi. I Soldati della partita subiranno la stessa pena del Basso-Usiziale.

Art. IX. del Cap. I.: » Ogni Usiziale Comandante di un Posto, o di un Distaccamento, se lascerà fuggire qual-

di essa, se vi ha colpa, sarà privato d' Impiego: ma se vi hanno colpa i Soldati, questi subiranno la pena, che corrisponde al reo fuggito.

Lib. IV. Tit. XIII. Art. XIII.: » La Sentinella, che vedendo avvicinare l' inimico si ritira, o abbandona il suo Posto, senz' avvertire, o sparare il Fucile, sarà punita di morte.

Lo stesso si prescrive nell' Ordinanza del 1768.

Ivi all' *Art. XIV.* » Il Soldato, che ingiuria, o impedisce il Profosso, o altri Ministri di giustizia, sarà punito di morte.

Nell' Ordinanza del 1768. si prescrive che colui, il quale con mano armata impedisce le funzioni ai Ministri della Giustizia Ordinaria, sarà giudicato da questa; colla circostanza che il Decreto debba esaminarsi dal Foro Militare, prima dell' esecuzione.

Nel detto *Lib. IV. Tit. XVII. Art. I.*: » L'Ufiziale, che si accasa senza licenza, sarà privato d' Impiego.

qualche Preso, che avesse ricevuto in consegna, sarà ristretto in Castello per tre mesi: ma se egli medesimo gli avesse facilitata la fuga, sarà cassato dal servizio: ed in questo ultimo caso, qualora il Preso gli fosse stato consegnato vita per vita, sarà condannato a morte.

Indi al *Cap. X., Art. IX.*: » I Soldati in fazione, e i Bassi-Ufiziali comandanti una Guardia, alla quale sia stata affidata la custodia di qualche Preso, se lo lasceranno fuggire per trascuraggine, saranno puniti con 20. giri di bacchette per 200. Uomini; ma se la fuga fosse avvenuta per loro dolo, o malizia, saranno inoltre condannati al Presidio, o alla Galea per tre, o più anni, a proporzione della qualità, ed importanza del caso; ed anche alla morte, se il Preso stava consegnato vita per vita.

Cap. X., Art. VIII.: » La Sentinella, che vedendo avvicinare i nemici al suo Posto non lo avvisasse colla voce, o collo sparo del fucile, o che si ritirasse senza ordine; sarà punita di morte.

Cap. XII. Art. XIV.: » Quando i Servienti dei Tribunali politici arresteranno Soldati, o altre persone accusate, non deve alcun Soldato opporvisi, toglierli dalle loro mani per forza, o mettersi in atto di farlo; sotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini: e se lo eseguirà colle armi, sotto pena della stessa bacchetta, e di più, o meno anni di Galea, a tenore della gravità dell' avvenimento.

Cap. II. Art. X.: » Ogni Ufiziale, che prenderà moglie senza Nostra Real licenza, anche se fosse assente dal

Art. IV. del predetto *Tit.* : » Il Soldato, che ſi accaſa ſenza licenza, ſarà caſtigato, perderà l'antichità, e dovrà ſervire tutta la vita.

Art. I. del *Tit. XVIII.* : » Gli Ufiziali, che nelle Piazze, in Campagna, o nell' Eſercito impugnano la ſpada, o la Piſtola contro altri Ufiziali, e queſti a vicenda; ſaranno tutti privati d' Impiego, e caſtigati ulteriormente come infrattori delle Ordinanze; e coſtando l'aggreſſore, ſarà il medeſimo punito di morte.

Art. II. del ſuddetto *Tit.*: » Gli Ufiziali, che mettono mano alla piſtola, o alla ſpada contro il loro Colonnello, o Comandante, ſaranno puniti di morte.

I Duelli ſi puniſcono colle Prammatiche dei 16. Gennajo 1716., e dei 21. Ottobre 1772.; con procederſi dal Foro ordinario.

Nell' Ordinanza del 1768. ſi preſcrive la pena di morte per gli Ufiziali, che mettono mano alle Armi contro i loro Superiori in attuale Servizio, o contro i loro Colonnelli, e Comandanti; purchè non ſiano dal Corpo; ſarà privato del ſuo Impiego: ſe poi aveſſe eſpoſto il falſo per ottenere la licenza, o aveſſe contratto Matrimonio vergognoſo; ſarà riſtretto in Caſtello per un anno, ed indi licenziato dal Servizio: e ſe i Capi dei Corpi tolleraſſero nei loro ſubordinati tali pregiudizievoli eſempj, ſenza renderne ſubito informati i loro Superiori per la Noſtra Sovrana intelligenza, ſaranno i detti Capi ſeveramente puniti.

Art. V. del *Cap. XI.*: » Niun Soldato, o Baſſo-Ufiziale potrà contrarre Matrimonio ſotto qualunque fiaſi pretesto, ſenz' averne ottenuta la licenza in iſcritto dal Comandante del Corpo; poichè ſe altrimente lo contraeſſe, ſarà obbligato di ſervire per tutta la ſua vita in qualità di ſemplice Soldato.

Art. IV. del *Cap. V.* » L' Ufiziale, che minaccerà col baſtone, o colla mano qualche Compagno, o qualche perſona di conſiderazione dell'Ordine Civile; ſarà caſſato, e ſoffrirà 10. anni di Caſtello: ma ſe giugnerà a percuoterlo; oltre alla caſſazione, ſarà rilegato in un'Iſola per 20. anni.

Art. V. del ſuddetto Capitolo » l'Ufiziale, che provocherà pubblicamente un altro Ufiziale (che non è ſuo ſuperiore) o qualche perſona dell' Ordine Civile per batterſi in duello; ſarà riſtretto in Caſtello per più, o meno tempo, ed anche caſſato, quando le circoſtanze, ed i motivi, che hanno accompagnato queſto atto di violenza, lo eſigeſſero. Le ſteſſe pene ſoffriranno quegli Ufiziali, che battendoſi in duello, ed intimati in Noſtro nome da altro Ufiziale, Baſſo-Ufiziale, o Soldato (veſtiti in Uniforme) a dividerſi, continuaſſero l' attacco, e ſi fe-

ſiano ſtati gravemente offeſi nell' onore da coſtoro; nel qual caſo la pena ſarà meno rigoroſa.

Quelli, che nei ſuccennati luoghi mettono mano alle armi di ſpada, o Piſtola contro altri Ufiziali, e queſti a vicenda, ſaranno privati d' Impiego; con aggiugnerſi due anni di Preſidio al motore della riſſa. Ma ſe dall'attacco ne foſſe riſultata morte, allora l'uccisore avrà la pena capitale, o altra ſtraordinaria, ſecondo le circoſtanze.

Per gli Ufiziali, che colla mano, o col baſtone percuotono altri Ufiziali, vi è la pena della privazione dell'Impiego, e quella del Caſtello perpetuo.

Nelle Ordinanze del 1768. vi ſono i ſeguenti caſi, che mancano in quella Ordinanza del 1728.

ORDINANZA DEL 1768.

L' Ufiziale, che mantiene corriſpondenza co'nemici ſenza ordine del Comandante dell'Eſercito, ſarà privato d'Impiego, e mandato in Preſidio a Real Diſpoſizione, ſe la corriſpondenza tratta di materie indifferenti: ma ſe queſta ha conneſſione col Real Servizio, la pena ſarà di morte.

NOTA.

Ne'ſeguenti fogli di queſto Parallelo ſi parla del Soldato, che commette il ſuddetto delitto.

L' Ufiziale, che in qualche azione di guerra, o marciando ad eſſa, abbandonaſſe deliberatamente il Poſto ſenza urgente motivo, perderà l' Impiego, e ſarà dichiarato incapace di più ſervire, precedente la degradazione: ma ſe da tale mancanza, commeſſa con malizia, o irregolarmente, ne foſſe accaduto pregiudizio ai progreſſi dell' Armata, o aveſſe fatta perdere la funzione, vi ſarà la pena di morte.

ſi ſeriſſero: ma ſe dal Duello ne riſultaſſe la morte; allora l' Uccisore ſarà punito colle pene ſtabilite per gli omicidj, ſecondo i varj caſi.

Dall' *Art. XII. fino al XIX. del Cap. II.* ſi ſtabiliſcono le pene di caſſazioni, Caſtello per più anni, ed anche morte con eſacerbazione contro gli Ufiziali, che inſultano, o minacciano, o sfidano a duello, o uccidono i loro Superiori.

NOTA.

Si preſcrive per regola generale che ſaranno ſeveramente caſtigate, ſecondo le circoſtanze, tutte le mancanze dei Soldati, per le quali il Real Servizio potrà eſſere compromeſſo. Se poi i colpevoli ſoffero di ſervizio attuale, tali mancanze ſaranno punite con maggior ſeverità.

Art. XVII. del *Cap. I.*: » Niun Ufiziale potrà mantenere corriſpondenza coi nemici, ſenza ordine, o permiſſione del Generale, ſotto il Comando del quale egli ſerve: e ſe contravviene a tal divieto, ſarà ſoſpeſo d' Impiego, benchè trattato aveſſe ſolamente di materie indifferenti: ma ſarà punito colla morte, ſe ſi foſſe miſchiato in affari, che aveſſero correlazione col Noſtro Real Servizio.

Art. XV. del *Cap. I.*: » L' Ufiziale, che diſerterà in tempo di pace non eſſendo di ſervizio, ſarà caſſato: ma ſtando di ſervizio, oltre la caſſazione, ſoffrirà due anni di Caſtello. Qualora poi diſertaſſe in tempo di guerra, non eſſendo di ſervizio, ſarà caſſato, dichiarato incapace di ſervire nella Truppa, ed in alcun altro Impiego onorifico, e condannato a quattro anni di Caſtello: ma

L' Ufiziale incaricato di una riſervata commiſſione del Real Servizio, ſe rivelaſſe alcuna circoſtanza della medeſima, di cui ſiaſi ordinato il ſegreto, ſarà privato d' Impiego, e diſterrato a Real Diſpoſizione; ma ſe da tale svelamento avveniſſe che la commiſſione andaſſe a voto, ſarà punito di morte.

Colui, che con irriverenza, e deliberazione conoſciuta di diſprezzo farà oltraggio a Sacre Immagini, ornamenti, o altre coſe dedicate al Culto Divino, ſarà impiccato.

ma ſe ſi trovaſſe in Servizio, allora la condanna di Caſtello ſi accreſcerà a 20. anni di rilegazione; e ſe diſertando foſſe paſſato al nemico, ſarà condannato a morte.

Art. XVI. del *Cap. I.* » Ogni Ufiziale, che per diſetto di coraggio, o per viltà abbandonerà il ſuo Poſto, o non farà in faccia al nemico quanto farebbe un uomo valoroſo; ſarà degradato dalla Milizia, caſſato con infamia, e diſcacciato: ma ſe la ſua codardia aveſſe prodotto qualunque pregiudizio al Noſtro Real Servizio, ſarà anche condannato alla morte.

Art. VIII. Cap. I.: » Quell' Ufiziale, che per leggerezza, o per debolezza rivelerà, o pubblicherà le commiſſioni, o gli ordini, che coll' obbligo della ſegretezza gli ſaranno ſtati affidati; ſarà riſtretto in Caſtello per tempo più breve, o più lungo, ed anche ſarà privato del ſuo Impiego, quando lo richiedeſſero la natura, o le circoſtanze del caſo: ſe però lo abbia egli fatto con eſpreſſa volontà di non far riuſcire con effetto la coſa ordinata, o ſtabilita, e ſi tratti di affare rilevante; oltre alla privazione dell' Impiego, ſarà condannato a 10., o più anni di Caſtello: ma ſe le circoſtanze foſſero molto aggravanti in modo che ſiaſi arrecato notabile danno allo Stato, ed al Noſtro Real Servizio, ſoffrirà la pena capitale.

Art. V. del *Cap. XIV.* » Quel Soldato, che con irriverenza, e deliberazione conoſciuta di diſprezzo malmenaſſe di fatti qualche Sacra Immagine, o altra coſa dedicata al Divino Culto, ſarà condannato per 10. anni alle Galee; o, richiedendolo le circoſtanze, ſarà condannato a Galea in vita; qualora non ſi rilevaſſe di eſſere ciò accaduto perchè era egli

fatuo

Coloro, i quali intraprendeſſero qualche ſedizione, coſpirazione, o ammutinamento, o v' induceſſero altri, contro il Real Servizio, la ſicurezza delle Piazze, e Paeſi de' Reali Dominj, contro la Truppa, il ſuo Comandante, o Ufiziali; ſaranno impiccati tutti: e quelli, che ſapendolo non lo aveſſero denunciato, ſoffriranno la ſteſſa pena.

Colui, che aveſſe detto, o ſcritto parole tendenti a ſedizione, ammutinamento, o ribellione, o che avendole inteſe non ne deſſe conto immediatamente ai ſuoi Superiori; ſoffrirà la pena di morte, o corporale, ſecondo le circoſtanze, che aggravano, o minorano il ſuo delitto.

NOTA.

Più ſotto ne' ſeguenti fogli ſi riportano altri caſi in materia di ſedizione.

fatuo, o mentecatto, come per lo più è da preſumerſi: nel qual caſo paſſerà nello Spedale degl' Incurabili.

Art. XXIII. del *Cap. X.* » Quei Soldati, che avranno attentato, o coſpirato contro il Noſtro Real Servizio, o contro la ſicurezza delle Città, delle Piazze, e dei Paeſi dei Noſtri Dominj, contro il Governo, ed il Comando delle Piazze, o contro gli Ufiziali di queſte; come altresì quei, che vi avranno dato il loro conſenſo, e che ſapendolo non ne avranno avviſato i Comandanti delle loro Compagnie, o l' Ufiziale Superiore; ſaranno condannati a morte con eſacerbazione di pena.

Art. XXIV. del ſuddetto *Cap.*: » Similmente ſaranno puniti di morte dal Foro della Guerra quei Paeſani, i quali aveſſero attentato, o coſpirato contro la ſicurezza delle Reali Truppe, delle Piazze d' Armi, dei Caſtelli, o di altri luoghi Militari.

Art. XXX., e XXXI. del *Cap. II.* Si parla in queſti delle accennate coſpirazioni, che ſi commetteſſero dagli Ufiziali. La pena è il Caſtello per 10., o 20., o 30. anni; la caſſazione; la degradazione; il divieto di più aſcendere a cariche; ed anche la morte: il tutto a tenore delle circoſtanze.

Art. XX. del *Cap. X.*: » Saranno condannati a quindici, o venti giri di bacchette per 200. Uomini, ed anche alle Galee per più, o meno tempo, ſecondo la natura, e l' eſigenza del caſo, quei Soldati, che in tempo di pace avranno detto delle coſe tendenti a ſedizione, ammutinamento, o ribellione.

Art. XXI. del ſuddetto *Cap.*: » I Soldati, che tali coſe avranno inteſo ſenz'avvertirne ſubito il loro Capitano,

Colui, che in tempo di guerra teneſſe intelligenza co' nemici, corriſpondenza per iſcritto, o verbale in qualche Poſto, ſoffrirà la pena di morte, con eſeguirſi queſta nel modo corriſpondente alla qualità, ed al carattere del delinquente.

Colui, che all' inimico rivelaſſe il Santo, la Segna, o Contraſſegna dopo l'ordine riſervato, che gli ſi foſſe dato a voce, o in iſcritto; ſarà caſtigato di morte, e corporalmente, ſecondo l' entità del pregiudizio, che poteſſe ſeguirne.

o l' Ufiziale Superiore, avranno la pena indicata nel precedente Articolo, a tenore del male derivatone, o che derivar ne potea al Noſtro Real Servizio.

Art. XXV. del *Cap. X.*: » Niun Soldato, o altra perſona qualunque, compreſa nel numero della Guernigione, o dell' Eſercito, potrà in tempo di guerra, ſenza ordine, o licenza eſpreſſa del Comandante del Reggimento, della Piazza, o dell' Eſercito, aver corriſpondenza con chiſiſia dell' Armata, o del Paeſe nemico, per qualunque ſtrada poſſa ciò avvenire, ſotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini: e ſe ne riceve delle lettere ultroneamente, dovrà moſtrarle ai detti Comandanti, ſotto la ſteſſa pena, ancorchè non contengano coſe rilevanti. Che ſe la corriſpondenza reciproca trattaſſe di affari relativi al Noſtro Real Servizio, il colpevole ſarà condannato a morte.

Art. IV. del *Cap. X.*: » Ogni Soldato, che rivelaſſe al nemico il Santo, la Segna, o la Contraſſegna, ſarà punito di morte.

Art. XII. del *Cap. I.*: » Se un Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale Comandante di un Poſto faceſſe ſapere l'ordine ricevuto a qualche altro, oltre di coloro, a cui debba comunicarſi; l' Ufiziale ſarà riſtretto in Caſtello per un meſe; ed il Baſſo-Ufiziale avrà un gaſtigo economico, ſecondo le circoſtanze. Ma ſe lo avrà fatto ſapere all' inimico; l' Ufiziale, o il Baſſo-Ufiziale ſarà degradato dalla Milizia, e condannato alla morte. Generalmente poi ogni Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale, che faceſſe ſapere al nemico il Santo, la Segna, o la Contraſſegna, ſarà punito di morte.

Art.

Le Spie, di qualunque ſeſſo, e condizione, ſaranno impiccate.

Art. XXVI. del *Cap. X.*: » Quel Soldato, o qualſiſia altro ſoggetto, che ſerviſſe di Spia al nemico, ſarà giudicato dal Conſiglio di guerra ſubitaneo, e condannato ſenz' altro alle forche.

I rei del delitto di moneta falſa di qualunque genere, ſaranno puniti dalla Giuſtizia ordinaria.

Cap. XIII. Art. XXII. » Ogni Soldato, che ſarà reo di falſificazione di monete, o di ſcritture pubbliche, ſoffrirà 20. giri di bacchette per 200. Uomini, 25. anni di Galea, ed il ſucceſſivo sfratto dai Reali Dominj.

Cap. III. Art. XXVII.: » Ogni Ufiziale, che foſſe reo di falſificazione di monete, ſarà caſſato con infamia, e condannato a 20. anni di rilegazione, col ſucceſſivo sfratto dai Reali Dominj.

Colui, che foſſe convinto di delitto beſtiale, o Soddomitico, ſarà impiccato, e bruciato.

Cap. XIV. Art. VII.: » Se un Soldato riſultaſſe reo del deteſtabile vizio nefando, ſoffrirà 10. giri di bacchette di 200. Uomini, e 5. anni di Galea.

Cap. V. Art. V.: » L' Ufiziale, che foſſe liquidato reo del deteſtabile vizio nefando, ſarà licenziato dal Servizio; e ſoffrirà quattro anni di rilegazione, col divieto di più aſcendere a cariche Militari, o Politiche.

I Vivandieri, che aveſſero falſificato il peſo, o la miſura dei generi, che vendono alla Truppa, ſoffriranno la pena di 6. anni di diſterro a Preſidio, e della confiſcazione dei generi eſiſtenti nel luogo della vendita, per indennizzare coloro, i quali abbiano ſofferto il danno, e darſi il di più al denunciante: ma ſe i viveri ſiano malizioſamente adulterati in danno della pubblica Salute, i detti Vivandieri colpevoli ſaranno impiccati.

Cap. IX. Art. I.: » I Vivandieri, e Tavernai addetti al Real Servizio delle Truppe, i quali falſificaſſero il peſo, o la miſura dei generi, che vendono per uſo di quelle, ſoffriranno la pena di ſei anni di Preſidio, e la confiſcazione dei generi eſiſtenti nel luogo della vendita, per indennizzare i defraudati, e darne il premio al denunciante: ma ſe con dolo vi miſchiaſſero materia pregiudizievole alla pubblica Salute, ſaranno condannati alla Galea a tempo, o a vita, o anche alla morte, a proporzione del danno inferito.

I Provveditori, e Munizionieri, che

Artic. II. del predetto *Cap.* » Gli

che commetteſſero l' accennato delitto, ſaranno condannati a ſei anni di preſidio chiuſo, ed alla confiſcazione dei beni, parte in beneficio dei danniſicati, ed il reſto a pro della Reale Azienda: ma ſe nei generi ſi foſſe con malizia miſchiata materia pregiudizievole alla pubblica ſalute; la pena pe' rei, e complici ſarà di perpetuo preſidio, o di morte, ſecondo i caſi. L'iſteſſa pena ſoffriranno i ſuddetti, ſe ſapendo eſſere i generi per ſe medeſimi dannoſi, l' aveſſero diſſimulato per privato intereſſe.

Colui, che per codardia foſſe il primo a voltare le ſpalle in un'azione di guerra, ſia queſta incominciata, o a viſta dell' inimico, potrà in quell' atto eſſere ucciſo impunemente per eſempio degli altri.

Colui, che ſi avvaleſſe del nome di Aſſentiſti, Provveditori, e Munizionieri, i quali commetteſſero l'accennata falſificazione di peſi, e miſure, ſubiranno la pena di ſei anni di preſidio, di riſarcire la frode fatta, e di darne egual compenſo al Regio Fiſco, e il premio al denunciante: ſe poi nei generi miſchiaſſero dolosamente coſe pregiudizievoli alla pubblica ſalute, ſaranno condannati a preſidio a tempo, o in vita, o anche alla morte, ſecondo le circoſtanze.

Art.III. del ſuddetto *Cap.* » I delitti enunciati nei due precedenti articoli ſaranno giudicati dal Foro Militare, facendoſi preventivamente riconoſcere dal Tribunale della Salute, coll' aſſiſtenza Militare, i generi adulterati in danno della ſalute pubblica.

Cap.X. Art.XXVII. » Quel Soldato, che per codardia, o tradimento in un' azione di guerra non voleſſe ubbidire al ſuo Ufiziale, o che non faceſſe tutto quello, che ſi può, e deve aſpettare da un bravo Soldato; ſarà punito di morte. Ed è Noſtra Real mente che ſe un Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale, traſportato da zelo pel Noſtro Servizio, uccide sul momento un tal codardo, o malvagio, non glie ſe ne poſſa mai fare alcun rimprovero.

Art. XXVIII. del ſuddetto *Cap.* » Se più Soldati, o una Truppa intera, foſſero capaci di commettere la viltà deſcritta nel precedente Articolo, e non eſeguiſſero appieno il loro dovere in una funzione di guerra; ſaranno i Soldati, o la Truppa decimati; cioè un Uomo per ogni 10. colpevoli ſarà impiccato; ed i rimanenti ſaranno condannati a venti anni di Galea.

Cap.XIV. Art.III. » I Soldati, che men-

di qualche Superiore, o Magiſtrato per ſuoi fini particolari, ed anche per aſſunti di Real Servizio, ſenz' averne ricevuta la facoltà, ſarà caſtigato a miſura del caſo.

Per niuno de' delitti antecedentemente ſpiegati potrà ſervire di ſcuſa l' ubbriachezza, il cui vizio dovrà eſſere corretto dai Capi Militari, e caſtigato con pene arbitrarie; facendo intendere alla Truppa che l' allegare ubriachezza, non la rileverà dal gaſtigo dovuto al delitto commeſſo.

mentiranno per iſcuſarſi su qualche mancanza, faranno caſtigati con più, o meno giri di bacchette. E quelli, che ſi avvaleſſero del nome di qualche Superiore per giugnere ai loro particolari fini, o per aſſunti di ſervizio, ſenza che ne abbiano avuta la facoltà; ſaranno con tutto rigore caſtigati, ſecondo le circoſtanze del caſo.

Art.XI. Cap.XIV. » Per niuno de' delitti contenuti in queſta Ordinanza potrà ſervire di ſcuſa l'ubbriachezza al delinquente: nè l'aſſerire di eſſer egli ſtato ubbriaco nel momento, in cui commeſſo ſi foſſe il delitto, potrà eſſer di conſeguenza per produrgli la minima minorazione di pena.

Art.VI. Cap.X. » Ogni Soldato, che ſi trovaſſe ubbriaco ~~in ſentinella~~, ſarà condannato a diece giri di bacchette per 100. Uomini: e provandoſi che ſi foſſe ubbriacato avanti di montare la ſentinella; il Baſſo-Ufiziale, che lo avrà poſto in ſentinella, ſarà caſſato, e condannato a diece giri di bacchette per 100. Uomini; ed il Comandante della Guardia, s'è un Ufiziale, ſarà meſſo in arreſto per otto giorni, e s'è un Baſſo-Ufiziale, verrà ſoſpeſo per 15. giorni. Ma ſe ciò foſſe accaduto in Campagna, o in una Piazza aſſediata, il gaſtigo per tutti tre ſarà doppio.

Cap. I. Art.X. » L' Ufiziale, che dimenticaſſe i doveri della propria condizione al ſegno di ubbriacarſi eſſendo di ſervizio; la prima volta ſoffrirà il Caſtello per tre meſi; e la ſeconda ſarà licenziato dal Noſtro Real Servizio.

Art.IV. del *Cap.V.* » Ogni Ufiziale, che contraeſſe l'abito di ubbriacarſi, nè ſi emendaſſe alle replicate am-

Segue l' Ordinanza del 1728.

ammonizioni de' Superiori; ſarà caſſato dal ſervizio.

Dei delitti commeſſi, e dei debiti contratti prima di entrare in ſervizio.

Tit. X. dell' Ordinanza del 1728. *Art. III.* » Pe' debiti, obblighi, o contratti, fatti dagli Uſiziali, e Soldati prima di entrare a ſervire nella Truppa, procederà la Giuſtizia Ordinaria.

Cap. II. Part. I. Art. I.: » Saranno giudicate dal corriſpondente Foro Ordinario le ſeguenti cauſe paſſive degl' Individui godenti il Foro della Guerra, e non altre; ma colla ſola azione reale, quando queſt' Individui non veniſſero conſegnati al ſuddetto Foro Ordinario, come ſi dirà quì ſotto.

I. Tutte le cauſe relative a commercio, e negoziato di qualunque genere (purchè non ſi tratti di materia degli Aſſienti Militari) e ad amminiſtrazione, ed eſercizio di Uſizi Civici, e di ogni altro Impiego indipendente dal Ramo di Guerra.

II. Le cauſe civili dei debiti, contratti prima dell' epoca del godimento del Foro Militare; e quelle di ogni altro genere, introdotte prima di tal tempo nei Tribunali Pagani: colla circoſtanza che dovendoſi procedere ad azione perſonale, il reo convenuto debba conſegnarſi al Foro Ordinario, e poi reſtituirſi al Militare quando avrà egli pagato, o accomodato il debito, o la pendenza; purchè non ſia della claſſe dei Baſſi-Uſiziali, o degli Uſiziali, o di quelli conſiderati come tali, o di altre perſone qualificate addette al Ramo di Guerra, o dei Servi della pena; nei quali caſi è Noſtra volontà che non abbia luogo tale conſegna, ma che ſe ne faccia relazione a Noi per via del Miniſtro della Guerra, e ſe ne attenda la riſulta.

Art. IV. del *Tit. X.*: » Procederà la Giuſtizia Ordinaria pe' delitti capitali, che gli Uſiziali, e Soldati aveſ-

III. Le cauſe di delitti importanti pena afflittiva di corpo, commeſſi prima della ſuddetta epoca: ben inteſo

vessero commesso prima di essere stati ricevuti nel Real Servizio.

Tom. II. Lib. IV. Tit. X. Art. V. » I Militari non godranno del Foro della Guerra in cause di liti, o divisioni di eredità, di majoraschi, debiti Reali, frodi alla Reale Azienda, Negoziati, e Commercio, resistenza alla Giustizia, disfide, ed uso di arme corta da fuoco nei casi vietati.

Nelle Ordinanze del 1768. si aggiungono i delitti di falsa moneta; di estrazione di moneta, o pasta di oro, o di argento; di arme bianche proibite; e di furto, e di concubinato dentro della Corte.

Tom. I. Lib. II. Tit. X. Art. V. dell' Ordinanza del 1728. » Pe' Delitti pubblici non nominati nelle Reali Ordinanze, saranno i delinquenti castigati per le vie, e pene contenute nelle Leggi Civili.

teso che gli accusati di tali delitti, se non sono della classe eccettuata nel Paragrafo antecedente, debbano subito consegnarsi al Foro Ordinario, e quindi restituirsi, dopo finito il giudizio, al Servizio Militare, se risultano innocenti, ed anche dopo terminata la loro condanna, se questa non abbia ad essi irrogata infamia: ma se sono della detta classe, vogliamo che si rappresenti a Noi per la via di Guerra, ad oggetto di risolversi quelche convenga.

IV. Le spedizioni di Preamboli per eredità.

V. Le contese per gli sfratti delle case in Napoli.

VI. Le cause feudali.

VII. E tutte le cause civili per debiti Fiscali del Ramo Politico.

Art. II. del *Cap. II.*: » Ordiniamo che l'esecuzione dei giudicati dei Tribunali Pagani nelle cause civili contro gl'Individui Militari non consegnati alla giurisdizione dei detti Tribunali si faccia sempre coll'intelligenza, e col braccio dei corrispondenti Superiori Militari; e che se mai in tali giudicati si comprendesse criminalità, se ne dia precedentemente avviso a Noi pel canale del Ministro della Guerra, e se ne attenda la risulta.

Dispaccio Preliminare: » Comandiamo che nei casi, pe' quali non vi è prescrizione nella presente Ordinanza, e non si può dedurre dallo spirito di essa, si ricorra all' ajuto dei Dispacci Generali, delle Leggi del Regno, e del Dritto comune, ed in mancanza, se ne richieda il Nostro Sovrano Oracolo.

Dei

Dei delitti in tempo di marcia, e delle ſedizioni.

Tit.XIII. Art.I. Par.II. » I Soldati, ſotto pena di gaſtigo corporale, non ſi allontaneranno dal Reggimento in marcia; e ſotto pena di morte, ſe l'allontanamento ſia di mezza lega.

Tit.XIII. Art. II. » Il Soldato di Fanteria, che in Marcia, o in Guernigione maltrattaſſe il Padrone, o la Padrona di Caſa, ſarà paſſato per le bacchette; e s'è Soldato di Cavalleria, ſoffrirà il Picchetto, o altra pena corporale, ſecondo il delitto.

Art. III. e IV. » I Soldati, che rompono i Mobili, o prendono alcuna coſa nell'abitazione del Padrone di Caſa, o in quelle per dove paſſano, o che feriſcono, o maltrattano alcuno negli alloggiamenti, o nelle marce, ſaranno puniti di morte.

Nelle Ordinanze del 1768. ſi preſcrive che il Soldato, il quale in Guernigione, Marcia, o Quartiere maltratta il Padrone di Caſa, o altri, ſarà caſtigato corporalmente, o con pena più grave, ſecondo il delitto: ma ſarà paſſato per le armi, ſe dai maltrattamenti ne riſultaſſe morte, o mutilazione di membra, o ſe ruba in Caſa del Padrone di Caſa, con cui alloggia. Se malmena i mobili, e diſtrugge le provviſioni domeſtiche di tal Padrone, o di altri, ſoffrirà un meſe di prigione, e pagherà il danno; o non potendolo pagare col mezzo ſoccorſo di 4. meſi, avrà la bacchetta, ed il deſtino alle opere pubbliche pel tempo del ſuo reſtante impegno.

Tit.XIII. Art.V. » I Soldati, che an-

Cap.X.Art.XIV. » Sarà punito con 10. giri di bacchette per 200. Uomini quel Soldato, che in marcia ſi ſeparerà dalla ſua Compagnia, o dal ſuo Diſtaccamento; e ſe ſi foſſe allontanato troppo, e non vi giungeſſe in tempo, incorrerà nelle pene ſtabilite nei Capitoli relativi ai Diſertori.

Cap.XIII. Art.XIV. » Il Soldato, che con violenza obbligaſſe il Padrone della Caſa di ſuo alloggiamento a ſomminiſtrargli più di quello, che stà ſiſſato nelle Ordinanze, o volontariamente ne malmenaſſe, o rompeſſe, ó diſtruggeſſe i mobili, e le provviſioni domeſtiche; ſoffrirà 10. giri di Bacchette per 100. Uomini. Il danno arrecato verrà ſubito riſarcito dal Comandante della Truppa, il quale poi ne diſporrà il rimborſo ſugli averi del Reo. Ma ſe coſtui ſi avanzaſſe a commettere ſurti in detto alloggiamento, ſarà ſottopoſto alle pene ſtabilite per tali delitti.

Cap.XII. Art.XII. » Eſpreſſamente proibiamo ai Soldati di battere, o inſultare i Sindaci, gli Eletti, i Cancellieri, i Governatori, ed i Maſtrodatti dei luoghi, dove eſſi Soldati ſono di Guernigione, o per dove paſſano; ſotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini, o di altra proporzionata alla gravezza del reato.

Il di contro delitto va ſotto la regola

andando pel Paese con Passaporto, o senza, oltraggiassero, saccheggiassero, o rubassero i Sudditi Reali, o altri, saranno presi, e puniti di morte dalla Giustizia Ordinaria.

Nell' Ordinanza del 1768. si prescrive che in questo caso la Giustizia Ordinaria mandi gli atti, col Reo, al Foro Militare.

Art. VI. del suddetto *Tit.* » Sotto pena della vita, i Soldati riformati, o privati del Servizio non commetteranno disordine nel Paese in tempo di ritornare alle loro Case.

Nell' Ordinanza del 1768. si fa la differenza tra i Soldati, che marciano colla Cedola d' Invalidi, e quelli, che si ritirano spediti dal Servizio. I primi si rimetteranno al Foro Militare; e i secondi si giudicheranno dal Foro Ordinario.

Art. VII. del *Tit. XIII.* » I Soldati, sotto pena corporale, non taglieranno, nè faranno tagliare, o svellere gli alberi nei Reali Boschi, o Dominj, nè in quelli dei Particolari; e non ispareranno ai Palombi, Polli, Conigli, ed altri Animali domestici.

Nell' Ordinanza del 1768. si dice: » Che chi svelle, o taglia i suddetti Alberi sarà castigato severamente secondo le circostanze. Chi spara ai mentovati Animali soffrirà un mese di prigione, e rimborserà il danno in 4. mesi colla metà del suo soccorso diario: ma se in tal termine non giugnesse a pagar tutto, avrà la bacchetta, ed il destino alle opere pubbliche pel rimanente tempo del suo impegno. Colui, che senz' autorità mandasse ad eseguire gli accennati disordini, risarcirà il danno, e sarà condegnamente castigato.

gola generale degli oltraggi, e dei furti, ed è giudicato dal Foro Militare, secondo le regole stabilite, e con pene miti, o gravi, a proporzione delle circostanze.

I delitti di quelli, che sono Soldati, vengono giudicati dal Foro Militare; ma i delitti di coloro, che hanno lasciato il Servizio, si giudicano dal Foro Ordinario.

Cap. XII. Art. XVII. » Proibiamo ai Soldati di andare a troncare, abbattere, o a recidere dei rami agli alberi dei Nostri Boschi, e Poderi, ed in quei dei privati; di andare a caccia, o di pescare in luoghi banditi; o di sparare ai Palombi, ai Polli, ai Conigli, e ad altri Animali domestici; e di danneggiare i Molini, i Fiumi, e gli Stagni, sotto pena di più, o meno giri di bacchette, secondo la gravezza del caso; dichiarandone tenuti i Comandanti del Corpo, e gli Ufiziali della Compagnia, ed anche tutti gli Ufiziali del Reggimento, i quali, a tenore del processo verbale, e dagli apprezzi, che verranno fatti dagli esperti, nominati dal Giudice del luogo, coll' assistenza di un Ufiziale destinato dal Comandante del Reggimento, saranno obbligati ad indennizzare il danno; cioè la metà si pagherà dal Comandante, e l' altra dagli Ufiziali

Art. VIII. del predetto *Tit. XIII.*: » I Soldati, ed i Servitori, sotto pena di morte, non porranno fuoco in parte alcuna; nè prenderanno nel luogo, dove si permette di andare a foraggiare, altro che il foraggio, legna, e pali necessarj per l'accampamento.

Nell' Ordinanza del 1768. vi è le pena di morte per gl' Incendiarj; e vi si aggiugne lo squartamento, se l' incendio sia accaduto in luoghi Sacri, in Case, o Siti Reali, Quartieri di Truppa, Parchi, Magazzini di viveri, o munizioni.

Art. IX. del *Tit. XIII.*: » I Soldati, sotto pena di morte, non entreranno nei luoghi muniti di Salvaguardia, nè vi faranno violenza alcuna.

Nelle Ordinanze del 1768. si stabilisce la stessa pena di morte.

della Compagnia, quando siasi scoperto di qual Compagnia erano i Rei: quando ciò sia ignoto, e si siano riconosciuti soltanto dall' Uniforme, allora una metà la pagherà il Comandante, e l' altra si riterrà proporzionatamente da' soldi di tutte gli Ufiziali presenti al Corpo. Se si ricusasse il pagamento, i Giudici faranno compilare un processo verbale; che, colla relazione degli esperti, dirigeranno al Nostro Ministro della Guerra.

Cap. XII. Art. XX. » I Soldati, che con dolo incendiassero Quartieri, Magazzini di viveri, e di Guerra, altri edifizj, e luoghi Militari, Seminati, Boschi, Case, e qualunque luogo abitato, saranno impiccati.

Cap. XIII. Art. XIII.: » Ordiniamo che in Campagna, in Marcia, nei Quartieri, o nelle Guernigioni (così in paesi amici, che nemici) quando sarà permesso ai Soldati di provvedersi dei Foraggi pe' Cavalli, e delle legna, dei legumi, o di altro per proprio uso, non possano essi, sotto pena di 20. giri di bacchette per 200. Uomini, prenderne più del bisognevole, sia, o non sia stato questo fissato dal Comandante; il quale dovrà subito di suo conto risarcire il danno a chi lo ha sofferto.

Cap. XII. Art. IV.: » Il Soldato, che con arme di qualunque sorta, o con colpi di mani, bastone, o fassi insultasse un altro Soldato, il quale stia in Sentinella, Salvaguardia, Fazione, o Vedetta, sarà passato per le armi, ec. ec.

Art. XVIII.. » Sotto pena di gastigo corporale, o della vita, se il caso lo richiede, proibiamo ai Soldati di attentare cosa alcuna contro le

Art. X. del *Tit. XIII.* : » I Soldati nelle Marce, e nel Campo non potranno ſparare i Fucili, ſotto pena di eſſere fruſtati, ed al Comandante della Truppa, ſotto pena di ſoſpenſione.

Art. XVI. del ſuddetto *Tit.*: » Ai Soldati, che giuraſſero, e beſtemmiaſſero il Santo Nome di Dio, della Vergine, e de' Santi, ſarà perciata la lingua con un ferro rovente.

Nell' Ordinanza del 1768. ſi ſtabiliſce per la prima volta la pena di metterſi al Beſtemmiatore la Mordacchia due ore la mattina, e due ore la ſera per otto giorni di ſeguito, attaccandolo ad un ſito del Quartiere. Ma ſe il reo ſarà recidivo, ſoffrirà il ferro rovente alla lingua, e ſarà ſcacciato ignominioſamente dal Reggimento.

le perſone, i Borghi, i Villaggi, i Caſtelli, le Caſe, e qualunque altro luogo, in cui eſſi ſono rimaſi per Salvaguardia. Proibiamo altresì ai Servitori di chiunque di entrarvi per eſigerne qualche coſa, o per cagionarvi alcun diſordine, ſotto pena della vita: ed ordiniamo che ai detti Soldati di Salvaguardia, oltre della ſuſſiſtenza, ſi dia mezzo ducato al giorno per ciaſcuno; ſotto pena di eſſere i medeſimi trattati come Rei di concuſſione, ſe eſigeſſero più, e di eſſere, come tali, impiccati con deciſione del Conſiglio di Guerra del Quartier Generale: colla circoſtanza che i detti Soldati debbano ſloggiare dal luogo di Salvaguardia per raggiugnere l'Armata, ſecondo gli ordini ricevuti, o allorchè queſta ſiaſi tanto allontanata dal detto luogo, che la loro dimora colà ſi reputi inutile.

Cap. X. Art. XVII.: » Dopo battuta la ritirata in una Piazza d' armi, o nel Quartiere, ſe un Soldato tirerà un colpo a fuoco, o farà altro romore, o tumulto, capace di ſuſcitare un allarme; ſarà condannato a 10. giri di bacchette di 100. Uomini.

Cap. XIV. Art. VI.: » Quel Soldato, che profferiſſe delle beſtemmie contro il Santo nome di Dio, della Vergine, dei Santi, e di tutto ciò, che comprende i Miſteri della Noſtra S. Fede Cattolica, o giuraſſe eſecrabilmente; ſarà caſtigato con diece giri di bacchette di 200. Uomini: e ſe ricadeſſe in tali delitti, ſarà mandato per 10., o più anni alle Galee, a miſura della gravità del caſo.

Per quelli poi, i quali con frequenza giuraſſero eſecrabilmente, vi è la pena di tre giorni di prigione: ma ſe non ſi emendaſſero, ſoffriranno la Mordacchia, e la prigione, o altra pena corporale corriſpondente.

Tit. XII. Art. VIII., e IX.: » I Soldati, che diceſſero coſe, o ne faceſſero tendenti alla ſedizione, ſaranno puniti di morte; e ſe diceſſero coſe tendenti alla diſubbidienza, ſtando il loro Reggimento in Battaglia, o ſtando eſſi in Truppe, dovranno gli Ufiziali ivi preſenti correre al luogo donde ſi è inteſa la voce, prendere cinque, o ſei Soldati, e porli alla Teſta del Reggimento, imponendo loro di ſvelare quello, che ha gridato. Se i medeſimi non voleſſero ſvelarlo, tireranno la ſorte per eſſer paſſati per le armi.

Art. X.: » I Soldati, ſotto pena di morte, dovranno ricevere quel ſoccorſo, che loro ſi deſſe in danajo, pane, o vivanda di qualunque quantità. Ma ſe la quantità è meno della ſtabilita, potranno quattro, o cinque Soldati ricorrere con ſommiſſione al Comandante del Reggimento; e ſe coſtui non faceſſe giuſtizia, potranno ricorrere al Governatore della Piazza in Guernigione, ed al Comandante dell' Eſercito in Campagna.

Nell' Ordinanza del 1768. ſi ſpecificano più caſi di ſedizione, riportati in queſto Parallelo a carte 25.

Cap. X. Art. XVIII.: » I Soldati, ch' eccitaſſero ſedizione, tumulto, o ammutinamento, o che faceſſero qualche illecita combriccola per qualunque cauſa, e ſotto qualſiſia preteſto; ſaranno condannati alle forche. E ſe, ſtando in battaglia, o in altra funzione di Guerra un Reggimento, Diſtaccamento, o altra porzione di Truppa, ſi udiſſe nelle loro ſuddiviſioni qualche voce, o diſcorſo ſedizioſo, tendente alla diſubbidienza; Ordiniamo che gli Ufiziali, o Baſſi-Ufiziali, che lo ſentiranno, o lo ſapranno per rapporto, arreſtino, o facciano arreſtare chi avrà profferito il detto diſcorſo, e ne diano parte al Comandante della Truppa; il quale convocherà un Conſiglio di Guerra ſubitaneo, per far condannare il reo alla morte, dopo comprovato il fatto. Che ſe coſtui faceſſe reſiſtenza, ed i Soldati proſſimi al medeſimo non voleſſero arreſtarlo; dichiariamo che in tal caſo l' Ufiziale, o Baſſo-Ufiziale, ſe moſſo da zelo pel Real Servizio uccideſſe il detto reo, non dovrà eſſer eſpoſto a renderne conto in giudizio; e che i Soldati ſuddetti nel momento ſteſſo, o dopo finita la funzione, ſiano arreſtati, e condannati a 20. giri di bacchette per 200. Uomini.

Art. XIX. del predetto Capitolo: » Saranno anche condannati a morte quei Soldati, che aveſſero chiamato, eccitato, o eſortato altri alle unioni ſedizioſe, o di ammutinamento,

to, e quelli, che ſi trovaſſero in tali unioni; come pure quelli, che nel momento di qualunque eſecuzion di giuſtizia gridaſſero *Grazia*, o in qualſivoglia maniera deſſero luogo a far credere che l'eſecuzione doveſſe eſſere ſoſpeſa, o contrammandata.

Dei delitti di furti, Contrabbandi, Teſtimonj falſi, e violenze a Donne.

Tit. XIII. *Art.* XIX.: » I Soldati, che ſaccheggiaſſero i Vivandieri, o Mercatanti, i quali portano i viveri all' Eſercito, o ai Paeſi, ſaranno impiccati.

Nell' Ordinanza del 1768., oltre alla morte, ſi aggiugne lo ſquartamento, ſe al ſaccheggio ſi uniſſe l'omicidio.

Cap. XIII. Art. VII.: » Proibiamo, ſotto la pena della vita, ad ogni Soldato di rubare, o ſaccheggiare i Vivandieri, o i Venditori, che ſi portano nelle Città, o negli accampamenti; e ſotto pena di 10. anni di Galea, dopo aver ſofferto 20. giri di bacchette per 200. Uomini, di prendere per forza, ſenza pagamento, il pane, il vino, la carne, l'acquavite, o altre derrate, così nei mercati, e nelle botteghe delle Città, come negli accampamenti, e nella Marcia.

Art. XX.: » I Soldati, che commetteſſero furto domeſtico, ſaranno impiccati.

Art. II. del ſuddetto *Cap.*: » Ogni Soldato, che commetteſſe, o faceſſe commettere di ſuo ordine furti di ſtrada pubblica in Campagna; o furti nei luoghi abitati in Campagna; o ricatti; o furti di ſtrada pubblica con violenza in Napoli, ſarà impiccato. Se commetteſſe furti domeſtici, o con chiavi adulterine; o ricettaſſe, e ajutaſſe Scorritori, Banditi, o Fuorgiudicati, ſarà mandato alla Galea in vita.

Art. XXI. del *Tit.* XIII.: » I Ladri di tende di campagna, mercanzia, o bottega, ſaranno impiccati.

L' Ordinanza del 1768. ſtabiliſce la pena di morte pe' ladri di Quartiere, tenda di campagna, caſa di Ufiziale, o dipendente dall' Eſercito, o caſa di paeſano, dov' eſſi alloggiano.

Cap. XIII. Art. I.: » Quel Soldato, che rubaſſe danajo, mobili, o utenſilj nelle Città, o nei Quartieri, dov' è di guernigione, o in marcia, ſarà caſtigato con più, o meno giri di bacchette, ed anche condannato alle Galee per più, o meno lungo tempo, ſecondo le circoſtanze del delitto, e le particolari pre-

Tit. XIII. Art. XXII.: » Chi ruba nelle Chiese, o nei luoghi sacrati, sarà punito di morte.

L' Ordinanza del 1768. commina la forca, e lo squartamento per tali delitti.

Tit. XIII. Art. XXIII.» I Soldati, che commettessero furto con morte, saranno arrotati, e squartati.

L' Ordinanza del 1768. commina la pena della forca, e dello squartamento.

Art. XXIV. » Il Soldato, che ruba le Armi al suo Camerata, o altra cosa nel Reggimento, sarà passato per le Armi.

Nell' Ordinanza del 1768. si stabilisce la pena di morte contro il Soldato, che ruba le Armi, o munizioni del suo Camerata, o l' estrae dal

prescrizioni fatte dal Generale dell' Armata, o Comandante della Piazza.

Art. XI.: » Ogni Soldato, convinto di aver rubato utensilj, armi, o munizioni di Artiglieria nelle Armate, negli Arsenali, nei Magazzini, e nelle Conserve delle Piazze, o in tempo dei trasporti de' detti generi da un luogo ad un altro; sarà frustato per mano degli Esecutori della Giustizia Ordinaria, e mandato per 10., o più anni in Galea, ed alle volte impiccato, quando la gravezza del delitto, e le circostanze lo richieggono.

Art. XII.: » I Soldati, che ruberanno, o cambieranno altri attrezzi attinenti al Nostro Real Servizio, saranno frustati per mano degli Esecutori della Giustizia, e mandati in Galea per 10. anni.

Cap. XIII. Art. VI.: » Ogni Militare, che o in pace, o in guerra (tanto nei Nostri Dominj, quanto nei Paesi nemici) rubasse Calici, Pissidi, o altri Vasi Sacri, sarà impiccato; e se fra le circostanze del furto vi concorra quella della profanazione delle Cose Sacre, sarà impiccato con grave, ed esemplare esacerbazione successiva.

Cap. XII. Art. VI. Si prescrive la pena della forca con esacerbazione contro i Soldati, che commettono omicidio con furto.

Cap. XII. Art. IV. » Il Soldato, che ruberà le Arme del suo Camerata, o di altro Soldato, in qualsisia luogo ciò accada, soffrirà 20. giri di Bacchette per 200. Uomini, e la condanna alle Galee per 10. anni.

Cap.

dal Magazzino Reale, Parco, o Depoſito.

Art.XVIII. del ſuddetto *Tit.* » I Soldati, che vendono, o occultano Tabacco, Acquavite, o altra coſa, per cui ſi deve pagare diritto al Fiſco, ſaranno caſtigati corporalmente: e ſe lo faceſſero colle Arme, e per forza, ſaranno puniti di morte.

Nell' Ordinanza del 1768. i Contrabbandieri, quando il delitto ſi commette ſenz'Armi, vengono puniti con pena corporale, e con Preſidio, e Bacchetta; ma quando il delitto ſi fa colle Armi, ſi caſtigano colla morte.

Tit. XIII. Art.XVII. Il Soldato, ſotto pena di morte, non farà Teſtimonio falſo.

Nell' Ordinanza del 1768. ſi ſtabiliſce la pena di morte pe' Soldati, che faranno Teſtimonio falſo in cauſa capitale; e pena minore, quando la cauſa non è capitale.

Tit.XIII. Art.XXV. » Il Soldato, che violentaſſe Donna onorata, Vedova, o Donzella, ſarà impiccato.

Nell' Ordinanza del 1768. ſi ſtabiliſce anche la pena di morte; colla circoſtanza che ſe la violenza ſia ſtata commeſſa ſenz' armi, e ſenza effetto, la pena ſi riduca a dieci anni di Preſidio, o ſei di Galea: ma ſe la Donna aveſſe in tale aſſalto ſofferto danno notabile nella Perſona, ſi preſcrive la pena di morte.

Tit.IX. Contiene queſto la formalità da oſſervarſi nella degradazione di un Ufiziale delinquente.

Cap.XIII. Art.XVII. » I Soldati, che commetteſſero delitto di Contrabbando, importante pena afflittiva di corpo, ſoffriranno 20. giri di Bacchette per 200. Uomini, e ſette, o più anni di Galea, a tenore del caſo: ma ſe lo commetteſſero con mano armata, andranno a Galea in vita.

Cap.XIV. Art. IV. Con ogni rigore ſarà caſtigato quel Soldato, che per particolare intereſſe giuraſſe il falſo. Quello poi, che in cauſa criminale incolpaſſe un altro con falſo giuramento, dovrà eſſere punito colla pena ſteſſa, che l' accuſato avrebbe dovuto ſoffrire a cagione di tale falſo giuramento: e nella medeſima pena incorrerà il Soldato, che con premeditata malizia aveſſe perſuaſo altri a giurare il falſo.

Cap. XII. Art.XIX. » Qualunque Soldato, che a mano armata violentaſſe nell' onore, o rapiſſe Donna con effetto, o ſenza, andrà a Galea in vita: ſe la violenza, o il ratto ſi foſſe commeſſo ſenz' armi, e ſenza effetto, ſoffrirà ſette anni di Galea: ma ſe in tali aſſalti, commeſſi ſenz' armi, e ſenza effetto, ſi foſſe cagionato male grave ſulla Perſona della Donna, ſarà condannato a 15., o 20. anni di Galea, ſecondo il maggiore, o minor danno inferito.

Cap. VI. Parte III.: Contiene quaſi le ſteſſe formalità circa la degradazione degli Ufiziali.

Vi ſono poi altri Capitoli circa gli

gli arreſti per gli Ufiziali, e le pene di Caſtello, ſoſpenſione, caſſazione ſemplice, e morte pe'medeſimi: e circa la ſoſpenſione, caſſazione, e morte dei Baſſi-Ufiziali, e Soldati; bacchette pe' Soldati; catene pe' Baſſi-Ufiziali; e riabilitazione di tutti coſtoro.

CONCHIUSIONE.

Il riſultato del preſente Parallelo è che le Ordinanze del 1728., e 1768. di Spagna contengono pochi delitti, e pene aſſai gravi a conſronto della nuova Ordinanza Napoletana, da pubblicarſi; la quale (anche per quel che ſi ſoggiugnerà quì ſotto) contiene la deſcrizione di molti delitti, e di corriſpondenti pene aſſai più miti in tutti i caſi. Inoltre queſta nuova Ordinanza con regolata diſtinzione comprende i ſeguenti aſſunti; cioè:

L'eſatta circoſcrizione del Foro Militare, e del Foro Ordinario relativamente a tutti quelli, che godono il Privilegio Militare.

L'enumerazione preciſa dei varj Tribunali, e Giudici Militari, e delle loro funzioni, ed autorità, ſecondo i diverſi luoghi, e tempi, e ſecondo le diverſe circoſtanze.

Una perfetta Teoria, ed una compita pratica (non mai finora immaginata) delle proceſſure, e dei giudizj Militari; ed il modo come diſporſene l'eſecuzione.

Un Catalogo moltiplice di delitti, e pene per gli Ufiziali, Baſſi-Ufiziali, e Soldati in materia di ſervizio, di ſubordinazione, di peculato, di violenza, di leſa Maeſtà, e di coſtumi, e condotta.

Una nuova Teoria pel delitto della Diſerzione, che viene purgato con mitiſſime pene relativamente alle paſſate Ordinanze.

Le funzioni dei Magiſtrati Politici in alcuni caſi di reità dei Militari.

L'autorità dei Superiori verſo gli inferiori.

E l'applicazione di tutta l'Ordinanza a tutti i Reali Dominj.

Queſto apparato dimoſtra ad evidenza il vantaggio di tale Ordinanza ſopra le due citate di Spagna, riguardo alla materia dei delitti, e delle pene Militari, così in quanto al metodo, ed alla copioſità, come per la dolcezza dei gaſtighi, che vi ſi preſcrivono; con eſſerviſi anche conſervato quel benefizio pe' rei, il quale naſce dal non poterſi devenire alla pena di morte nei Giudizj Militari, ſe i voti per queſta non ſuperino in due di più quelli per la vita, e dall'eſſerſi conceduto il voto doppio al Preſidente del Congreſſo quando egli vota per la pena più mite.